



Trasmessa a mezzo PEC

Classificazione: Consip Internal

Spett. le

**RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.**

PEC: es\_direzionePA@legalmail.it

**Oggetto: ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT ed. 3 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 54 COMMA 4 LETTERA c) DEL D.LGS. N. 50/2016 - ID SIGEF 2275. Comunicazione di estensione del massimale ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.L. 13/2023. TEC0154-2023**

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, considerato che:

- Il Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, entrato in vigore in data 25/02/2023, prevede al comma 3 dell'art. 17, rubricato *“Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza”* che *“Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto*

**Consip S.p.A. a socio unico**

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – [www.consip.it](http://www.consip.it)

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



*delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché' all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;*

- L'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di System Management ed. 3 per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 54 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, efficace alla data di entrata in vigore del su richiamato decreto legge, è funzionale alla realizzazione delle condizionalità previste dal sub investimento M6C2-1.1.1 del PNRR e, pertanto, rientra nel perimetro dell'art. 17, comma 3, del D.L. 13/2023;
- Codesto Fornitore non ha esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 17, comma 3, del Decreto legge 13/2023, nel termine previsto (id est 15 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge);
- Il valore indicativo stimato iniziale del presente Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a 300.000.000,00 €, IVA esclusa, e non ha subito incrementi per effetto di precedenti disposizioni di legge;

Tanto premesso e considerato, poiché codesto operatore economico non ha esercitato la facoltà di recesso prevista dall'art. 17, comma 3, del Decreto legge 13/2023 nel termine ivi previsto (id est 15 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge), il valore indicativo stimato del presente Accordo Quadro viene incrementato in misura pari **al 50 per cento del valore iniziale** e, cioè pari a 150.000,00 € IVA esclusa, sino alla concorrenza del valore massimo pari a 450.000,000 €, IVA esclusa.

Resta inteso, che ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.L. 13/2023, “Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione”, nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21



*giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.”*

Pertanto, il suddetto incremento di 150.000.000,00 € IVA esclusa, potrà essere sin da subito eroso dalle sole Amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione".

A tal fine, ciascuna Amministrazione attuatrice del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nella richiesta che invierà a Consip S.p.A. di abilitazione a bandire l'Appalto Specifico, sarà tenuta ad indicare obbligatoriamente il CUP autorizzato, in modo da consentire a Consip di effettuare il controllo che tale CUP rientri effettivamente tra quelli autorizzati dal Ministero della Salute (Cfr. Digitalizzazione DEA I e II Livello - M6). Inoltre Consip provvederà ad effettuare un secondo controllo, prima della pubblicazione dell'Appalto Specifico, sui dati inseriti a Sistema dalla PA.

Tenuto conto di quanto sopra, con riferimento al presente Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, non si rende necessaria la stipula di appositi Addenda a fronte dell'estensione del valore massimo dell'Accordo Quadro.

Gli ulteriori impegni contrattuali saranno svolti nel rispetto delle stesse condizioni e degli stessi prezzi previsti dall'Accordo Quadro, e pertanto:

- a) il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è quello stabilito secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Accordo Quadro;
- b) resta ferma ed invariata ogni altra obbligazione contrattuale;
- c) l'aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti di codesto operatore economico, salvo quelle espressamente allo stesso riferite nell'Accordo Quadro;
- d) l'esatto valore delle prestazioni contrattuali da fornire sarà determinato dai Contratti Esecutivi affidati a codesto Fornitore dalle Amministrazioni a seguito dell'espletamento degli Appalti Specifici, sino all'importo massimo dell'Accordo Quadro, come sopra definito.

Nell'ipotesi in cui l'effettiva erosione dell'Accordo Quadro (riguardante sia il valore massimo iniziale, sia il valore dell'incremento) raggiunga una percentuale pari all'80% del valore massimo iniziale dell'Accordo Quadro, Consip si riserva di richiedere l'estensione della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni (di cui al paragrafo 22.1, n. 4, del Capitolato d'Oneri) nel rispetto delle



modalità espresse nel medesimo Capitolato d'Oneri e ferme restando le regole ivi previste sulla ripartizione del valore complessivo della garanzia tra i Fornitori, fino a copertura del valore massimo complessivo risultante dalla somma del valore iniziale dell'Accordo Quadro e del relativo incremento.

Con i migliori saluti.

*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)